

Il diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la necessità di una maggiore tutela dello stesso a livello nazionale

The right to property in the European Convention on Human Rights and the need for a better protection of the same at national level

Angelo Viglianisi Ferraro¹

Università "Mediterranea" di Reggio Calabria (UNIRC/Italia)
avf@unirc.it

Riassunto

L'articolo si concentra sullo sviluppo e il trattamento del diritto di proprietà, sancito nell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). Uno dei temi più complessi e controversi relativi al diritto di proprietà ha riguardato proprio la possibilità di includere quest'ultimo tra i diritti umani. Considerando la scelta operata da tutte le moderne Carte dei diritti, la questione sembra ormai risolta. Il vero problema è identificare i precisi obblighi esistenti in capo agli Stati nei confronti del diritto in esame. Nonostante la loro importanza nel garantire alcuni interessi supremi della persona, a distanza di 70 anni dalla firma della CEDU, ci sono ancora molti dubbi sul ruolo che la Convenzione europea e il diritto di proprietà dovrebbero avere in Italia. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l'applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.

Parole-chiave: Diritto di proprietà; Diritti umani; Convenzione europea dei diritti dell'uomo; obblighi statali effetti diretti dei diritti fondamentali; rapporti tra fonti del diritto.

¹ Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane. Università "Mediterranea" di Reggio Calabria. Via dei Bianchi CEP 89127, Reggio Calabria, Calabria, Italia.

Abstract

This paper focuses on the development and treatment of the right to property, regulated in the art. 1 of the first Protocol Additional to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and enforced by the European Court of Human Rights (which has the power to hold states accountable for a failure to respect the rights contained in the Convention). One of the most complex and controversial themes relating to the right to property was the possibility to include it among human rights. Considering the provisions of all the modern Charters of Rights, the question seems resolved. The real problem is to identify the precise States' obligations towards the right at issue. Despite their importance in guaranteeing some supreme interests of the person, 70 years after the signing of the ECHR, there are still many doubts regarding the role that the European Convention and the right to property should have in Italy. In order to ensure a real effectiveness of the ECHR system, there is a need to strengthen and enhance the authority of Convention rights at national level.

Keywords: Right to property; human rights; European Convention on Human Rights; States' obligations; Direct effects of fundamental rights; Relationships between legal sources.

Premessa: l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e le norme in esso contenute

Si è da più parti rilevato in dottrina che la collocazione del “diritto al rispetto dei beni”² nel Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e non nel testo dell'accordo internazionale direttamente, è legata alla difficoltà a giungere ad un accordo circa la scelta delle concrete modalità con le quali tutelare una situazione giuridica soggettiva attinente “alla sfera economica sociale dell'individuo ed incidente sulle scelte strategiche dei Paesi aderenti” (Conti, 2012, p. 18)³.

In effetti, le resistenze e le perplessità fra gli Stati del Vecchio Continente furono parecchie e significative; alla fine, è prevalsa tuttavia la volontà dei Paesi firmatari di riconoscere alla proprietà una protezione primaria, includendola fra le prerogative meritevoli di una tutela sovranazionale e di un controllo rispetto allo stesso operato degli organi nazionali europei (cfr. Buonomo, 2004).

L'art. 1 del Protocollo in questione, dopo aver stabilito che “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”, precisa che “nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai

² “*Protection de la propriété*” e “*Protection of property*” si legge nelle versioni francese ed inglese dell'articolo. Tuttavia, nel testo della disposizione non compare alcun riferimento al termine “proprietà”, ma si preferisce utilizzare un più neutrale rinvio al concetto di tutela dei beni. Cfr. *Council of Europe, Collected Editions of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights*, vol. IV, p. 836.

³ V., sul tema, Russo e Quaini (2006, p. 7 ss.); e Colacino (2012, p. 95 ss).

principi generali del diritto internazionale” e che “le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

L'articolo contiene, pertanto, tre distinte norme: la prima, di natura generale, enuncia il principio del pacifico godimento delle proprie *res*. La seconda disciplina la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni. La terza, inclusa nel secondo paragrafo della disposizione in esame, riconosce agli Stati contraenti il diritto a disciplinare la materia in modo conforme all'interesse collettivo. Come la Corte di Strasburgo ha più volte chiarito, vi è una sorta di rapporto “simbiotico” tra ognuna di queste regole, e, soprattutto, non va mai dimenticato che la seconda e la terza, “riguardanti casi particolari di ingerenza nel diritto al godimento dei beni, debbono essere interpretate alla luce del principio generale stabilito dalla prima norma”⁴.

È utile evidenziare subito, eliminando *in nuce* ogni dubbio di senso contrario, che l'idea dei redattori del testo in questione non è stata certamente quella di riconoscere un diritto assolutamente insuscettibile di limitazioni o di interventi regolativi degli Stati firmatari della Convenzione⁵.

In una prima fase, anzi, sia la Commissione che la Corte europea dei diritti dell'uomo⁶ si erano mostrate restie a valutare le scelte ed i bilanciamenti fra interessi contrapposti operati dai Paesi europei nei settori riguardanti direttamente o indirettamente le situazioni di appartenenza: non a caso, un autore era arrivato a parlare di “una disposizione praticamente inutile, *tamquam non scripta*” (Condorelli, 1970, p. 229).

È solo verso la fine degli anni novanta che la posizione dell'organo giurisdizionale di Strasburgo cambia radicalmente, sia probabilmente per una mutata visione dell'importanza della proprietà per i cittadini europei (dopo la crisi economica che si è registrata in quel periodo), sia per la sempre più avvertita esigenza di porre un freno alla eccessiva discrezionalità degli Stati firmatari della CEDU (ai quali è stata fatta notare ripetutamente la necessità – nell'emanare misure privative del diritto al godimento dei beni – di adottare norme conformi alle Costituzioni⁷ ed inoltre, “sufficientemente accessibili, precise e prevedibili”⁸, e idonee a produrre “risultati non arbitrari”⁹).

⁴ V., tra le innumerevoli, le pronunce del 16 gennaio 2018, *Cacciato c. Italia*, par. 21; *Sporrong & Lönnroth c. Svezia*, cit., par. 61; *James e a. c. Regno Unito*, cit., par. 37; e 28 maggio 2002, *Beyeler c. Italia*, cit., par. 98.

⁵ Sul tema si veda Iannarelli, 2019, p. 180.

⁶ Nella sentenza del 21 febbraio 1990, *Håkansson e Stureson c. Svezia*, par. 47, si chiarisce che “*its power to review compliance with domestic law is limited*”. V., in senso analogo, le pronunce del 22 giugno 1989, *Eriksson judgment*, par. 65, e del 25 ottobre 1989, *Allan Jacobsson*, par. 57.

⁷ Si rinvia alle sentenze del 21 aprile 1998, *The Former King of Greece e a. c. Grecia*, § 82; 12 dicembre 2002, *Wittek c. Germania*, § 49; 20 febbraio 2003, *Forrer-Niedenthal c. Germania*, § 39; 30 giugno 2005, *Jahn c. Germania*, § 86.

⁸ Cfr., tra le tante, le pronunce del 30 maggio 2000, *Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia*; 11 dicembre 2003, *Carbonara e Ventura c. Italia*; e 5 luglio 2018, *Centro Demarzio s.r.l. c. Italia*. V., sul punto, De Salvia, 2002, p. 171, e Padelletti, 2003, p. 208.

⁹ V. quanto emerge dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 febbraio 1994, *Bendenoun v. France*; 24 marzo 2005, *Frizen c. Russia*; 9 giugno 2005, *Baklanov c. Russia*; e 4 febbraio 2014, *Ceni c. Italia*, in particolare.

Non è possibile, né fruttuoso, ripercorrere l'ampia giurisprudenza che negli ultimi trent'anni ha condotto ad una precisa formulazione della portata del diritto di proprietà in seno al sistema CEDU; basterà solo ricordare che, secondo gli arresti più recenti, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede, prima di tutto e più di ogni altra cosa, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia effettuata solo dopo aver operato un adeguato bilanciamento tra interessi individuali e obiettivi di rilevanza collettiva.

La funzione “sociale” del diritto di proprietà nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Appare utile sottolineare che molte delle tesi dottrinali che hanno visto nell'inclusione del diritto di proprietà fra le situazioni meritevoli di massima tutela la possibilità di una minore considerazione di altri interessi superindividuali ritenuti di particolare importanza¹⁰ (come quelli ambientali¹¹ o di carattere culturale¹² e sociale¹³)¹⁴ sono del tutto prive di fondamento.

La Corte di Strasburgo ha, semmai, in diverse occasioni ritenuto doveroso far prevalere questi ultimi – ancorché “non espressamente sanciti dal testo della Convenzione” (Pradouroux, 2016, p. 1900) – rispetto al diritto al godimento dei propri beni o allo svolgimento di un'attività industriale.

Si concorda, pertanto, con chi ha osservato che solo apparentemente l'approccio interpretativo del giudice europeo è caratterizzato da una impostazione di tipo ottocentesco, che troverebbe tra l'altro una sua evidente espressione nella scelta stessa di elaborare una nozione particolarmente ampia del concetto di bene, fino a comprendervi un vasto elenco di situazioni giuridiche soggettive di carattere patrimoniale: a ben vedere, in effetti, questo approccio erroneamente considerato individualistico lascia spazio a considerazioni solidaristiche, quando entra in gioco la necessità di “valutare la proporzionalità delle interferenze nel diritto garantito dall'art. P1-1, o nel caso di conflitto tra il diritto di cui si discute e un altro diritto garantito dalla CEDU” (Pradouroux, 2016, p. 1904)¹⁵.

Una conferma lapalissiana di tutto ciò è rintracciabile nella recente sentenza del 24 aprile 2017, *Vaskrsic c. Slovenia*, concernente la vendita forzata dell'abitazione del debitore inadempiente (per un modestissimo ammontare) rispetto a tre diversi creditori (uno solo dei quali, peraltro, di natura non privata, trattandosi di una società pubblica di fornitura

¹⁰ Quale potrebbe essere quello alla vita. Cfr., in tal senso, la sentenza del 20 marzo 2008, *Budayeva e a. c. Russia. V.*, inoltre, sul tema Conti (2012, p. 37 ss).

¹¹ Si veda, sull'argomento, Ruozzi (2011).

¹² Cfr., *ex multis*, la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 2009, *Kozacıoğlu v. Turkey. V.*, in materia, De Clippele (2014, p. 913 ss.); e De Clippele; Lambrecht (2015, p. 259 ss).

¹³ V., per tutte, la sentenza della Grande Camera del 19 giugno 2006, *Hutten-Czapska c. Polonia*, e del 21 novembre 1995, *Velosa Barreto c. Portogallo*.

¹⁴ Palmer (2009, p. 397 ss).

¹⁵ L'autrice conclude, asserendo che “d'altra parte, l'esplicito riconoscimento contenuto nell'art. P1-1 del potere dello Stato di adottare le norme ritenute necessarie per tutelare l'interesse generale, toglie ogni dubbio circa la legittimità in linea generale dell'intervento statale diretto a regolare la proprietà in vista del perseguimento di fini ultraindividuali nel sistema della Convenzione”.

dell'acqua). La pronuncia è interessante per la soluzione cui perviene, tesa a garantire la posizione di un soggetto debole, quantunque appaia criticabile per la scelta di applicare giudizialmente una "clausola sociale" (Bargelli, 2019, p. 76).

Con riguardo ai "diritti che 'costano'", ossia a quelli "di natura economico-sociale tipici del regime di previdenza sociale, la cui realizzazione implica un 'costo' in capo allo Stato", si è giunti addirittura a rilevare che in "non poche occasioni", essi hanno "ricevuto maggiore attenzione dalla Corte europea rispetto a quella loro rivolta in ambito interno, soprattutto in Italia" (Cinelli, 2014, p. 788).

E viene così richiamato il caso dei medici che avevano prestato per più di due lustri il loro servizio, remunerato "a gettone", presso il Policlinico dell'Università Federico II di Napoli con contratti a tempo determinato. Mentre gli organi giurisdizionali italiani avevano considerato irricevibili i loro ricorsi, tesi ad ottenere i diritti pensionistici derivanti dal rapporto di lavoro continuativo con l'Ateneo e dai contributi previdenziali versati, il giudice di Strasburgo ha ritenuto meritevoli di tutela le loro istanze¹⁶.

Ma, restando sempre nel settore delle pensioni (rientranti nel concetto lato di bene elaborato dall'organo giurisdizionale di Strasburgo), si potrebbe citare anche il "braccio di ferro" fra giudici italiani ed europei con riguardo alle cc.dd. "pensioni svizzere"¹⁷ (sulle quali si è pronunciata in prima battuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 2008, in séguito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza *Maggio e a. c. Italia*, del 31 maggio 2011, e, infine, di nuovo, la Consulta con la sentenza n. 264 del 2012 e con l'ordinanza n. 10 del 2014). La Corte di Strasburgo è, in questo caso, rimasta fedele alla sua impostazione originaria, secondo la quale, per un verso, le valutazioni di carattere finanziario e le esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono essere considerate ragioni di interesse generale idonee a giustificare una sproporzionata ingerenza nel godimento dei beni¹⁸, e, per un altro, gli Stati firmatari della CEDU devono impegnarsi a garantire il diritto di proprietà, non soltanto come se fosse una "libertà da" (alla quale corrisponde un divieto di ingerenza), ma anche quale "libertà di" (che implica l'adozione di condotte positive, "*particularly where there is a direct link between the measures which an applicant may legitimately expect from the authorities and the effective enjoyment of his possessions*"¹⁹).

Non stupisce quindi che in alcune pronunce (come in quella del 24 aprile 2012, *Yordanova c. Bulgaria*) l'autorità giurisdizionale europea abbia addirittura evocato, sia pur "solo in senso descrittivo [...], un'obbligazione dello Stato – definita 'di risultato' – a garantire un tetto alle persone vulnerabili" (Bargelli, 2019, p. 70 s).

¹⁶ V. le sentenze del 4 febbraio 2014, *Staibano e altri c. Italia*, e *Mottola e altri c. Italia*.

¹⁷ Il caso riguardava il riconoscimento del lavoro svolto in Svizzera (e dei contributi lì versati).

¹⁸ V., in tal senso, la pronuncia del 20 febbraio 2003, *Forrer-Niedenthal c. Germania*, *passim*, e del 20 novembre 1995, *Pressos Compania Navaria S.A. c. Belgio*, § 43.

¹⁹ Così nelle pronunce del 30 novembre 2004 (Grande Camera), *Öneryildiz c. Turchia*, e del 31 maggio 2007, *Bistrovic c. Croazia*. Cfr., in senso analogo, le sentenze del 23 luglio 1968, *Régime linguistique de l'enseignement en Belgique c. Belgio*; 13 giugno 1979, *Marckx c. Belgio*; 13 settembre 1981, *Young, James e Webster c. Regno Unito*; 9 dicembre 1994, *López Ostra c. Spagna*, cit.; 25 luglio 2002, *Sovtransavto Holding v. Ukraine*; e 22 giugno 2004, *Broniowski v. Polonia*.

Verso il riconoscimento di effetti orizzontali indiretti alle norme contenute nell'art. 1 del Primo Protocollo della CEDU?

A settant'anni dalla firma della CEDU, rimane ancora irrisolto il problema relativo all'efficacia da riconoscere alle norme in essa contenute, e quindi anche a quelle riguardanti il diritto di proprietà.

Secondo alcuni autori a queste ultime dovrebbe essere accordata una *Drittwirkung*, quanto meno di tipo verticale (ossia nei rapporti con lo Stato, in ogni sua articolazione), per altri, anche in base alla più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le situazioni dominicali sancite nel Primo Protocollo della CEDU godrebbero di una più ampia protezione, potendo essere tutelate anche nelle relazioni tra privati cittadini.

Come è stato correttamente rilevato, pur non avendo l'art. 1 del I Protocollo della CEDU, una vera e propria efficacia diretta orizzontale "la Corte verifica se le misure adottate dagli Stati non conducano al risultato di privare arbitrariamente una persona di un bene in favore di un'altra" (Raimondi, 2012, p. 55).

Per cui, l'Italia – come ogni altro Paese firmatario della Convenzione – potrebbe essere teoricamente chiamata a rispondere sia per le lesioni prodotte da una delle articolazioni che la compongono (non a caso, sono state introdotte recentemente alcune disposizioni dirette a consentire forme di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti pubblici che abbiano concretamente trasgredito ai doveri derivanti dalla partecipazione al sistema CEDU²⁰), sia «per la violazione dell'obbligo positivo di garantire la proprietà anche verso un'interferenza individuale», come ha chiarito la stessa autorità giurisdizionale di Strasburgo con la sentenza 25 luglio 2002, *Sovtransavto Holding c. Ucraina*.

E, pur avendo evidenziato, per un verso, che "non è auspicabile, ancor meno necessario, elaborare una teoria generale in merito alla misura in cui le garanzie della Convenzione devono essere estese alle relazioni tra persone private"²¹, e, per un altro, che un Paese firmatario della CEDU non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un cittadino, nel caso in cui "i fatti motivi di doglianza non sono il prodotto dell'esercizio dell'autorità statale, ma attengono esclusivamente a relazioni di natura contrattuale tra privati"²², in diverse occasioni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che uno Stato va, ad

²⁰ Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 – "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" – (abrogativa della c.d. "Legge Buttiglione"), all'art. 43, comma 10, stabilisce che "lo Stato ha [...] diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni".

²¹ Così nel par. 46 della sentenza del 28 giugno 2001, *VgT Verein Gegen Tierfabriken c. Svizzera*.

²² Questo è quanto si legge nella decisione – di non ricevibilità del ricorso – del 6 aprile 2000, *O.N. c. Bulgaria*.

esempio, considerato (indirettamente) “responsabile delle ingerenze nell’esercizio del diritto al rispetto dei beni, derivanti da transazioni concluse tra privati”²³.

Interessante appare, sotto questo profilo, la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 febbraio 2002, *Ghidotti c. Italia*, nella quale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, a favore di una cittadina italiana che non era stata adeguatamente tutelata dalla forza pubblica nella sua legittima richiesta di rilascio dell'immobile da parte del conduttore per scadenza del contratto di locazione. Pur non avendo potuto (teoricamente) l'interessata ottenere tutela mediante l'applicazione diretta della disposizione europea nei confronti del privato cittadino reo di aver violato la situazione dominicale della donna, quest'ultima è stata comunque considerata titolare del diritto ad essere protetta in una sua prerogativa fondamentale tramite l'intervento dell'autorità statale. Il giudice europeo, nel constatare la violazione del diritto fondamentale della ricorrente, ha ritenuto esistente anche un danno morale (“indubbiamente sofferto”), per il quale era giusto prevedere la liquidazione da parte dello Stato italiano di una somma pari a € 10.000,00.

Non molto dissimile è la posizione adottata dalla Corte di Strasburgo con la più recente pronuncia del 13 dicembre 2018, *Casa di cura Valle fiorita s.r.l. c. Italia*, nella quale è stata nuovamente riconosciuta una sorta di efficacia “indiretta orizzontale”²⁴ (o “triangolare”²⁵) dell'art. 1 del Primo Protocollo alla CEDU. Nel caso in questione, l'Italia ha subito una condanna, con tanto di obbligo risarcitorio nei confronti della danneggiata, per non aver proceduto allo sgombero di un edificio situato a Roma, in precedenza adibito a clinica legata ad un ospedale pubblico, ma successivamente rimasto inutilizzato ed illegittimamente occupato da un centinaio di persone che agivano per scopo di lucro, nonostante il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari (il quale aveva ritenuto ipotizzabile il reato di occupazione abusiva di immobile, di cui all'art. 633 c.p.), considerato il rischio di degrado del bene e di un pregiudizio rilevante per la parte lesa.

L'importanza di un nuovo approccio ermeneutico ed applicativo nei confronti delle situazioni dominicali quali diritti fondamentali della persona

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, è possibile asserire che l'inclusione del diritto di proprietà fra le situazioni giuridiche soggettive inviolabili implica la necessità per gli Stati europei di garantire un elevato grado di protezione dell'interesse (di carattere primario) dominicale, per tutta la fase di “operatività” di quest'ultimo, dalla nascita alla sua estinzione (al pari di quanto avviene per ogni altra prerogativa fondamentale della persona).

²³ V., per tutte, la sentenza del 25 aprile 1996, *Gustafsson c. Svezia*, par. 60.

²⁴ Sul complesso tema, v. Raymond (1988, p. 533); Zanghì (1989, p.16 ss.); Padelletti (2003, p. 211 ss.); Marini (2004, p. 55); e Colacino (2007, p. 155).

²⁵ Cfr. Conti (2012, p. 70).

Si tratta, più in particolare, di tutelare la pretesa all'acquisizione dello stesso (si è per questo parlato di una sorta di "diritto alla proprietà", che va protetto con gli ordinari strumenti cautelari e conservativi, se viene in rilievo nelle vesti di una normale fattispecie a formazione progressiva giuridicamente rilevante, ma che crea comunque una "obbligazione di mezzi" per gli Stati europei, perfino nei casi in cui abbia le sembianze di una mera "aspettativa sociale" priva di una base precettiva in grado di consentirne l'immediata giustiziabilità), ma anche alla sua conservazione e al suo godimento (usufruendo dei mezzi di protezione predisposti dal legislatore nazionale, ed in via sussidiaria dalle fonti europee) e a scegliere come disporre (distruggendo, abbandonando, alienando o lasciando in eredità i beni, sempre nel rispetto ovviamente dei vincoli imposti dalle norme vigenti a garanzia delle contrapposte posizioni individuali o collettive).

Ciò potrà talvolta implicare una rivisitazione, ma mai uno stravolgimento radicale (non foss'altro perché le regole europee originano dai "serbatoi nazionali"²⁶), del vecchio modo di salvaguardare tutti gli interessi (pubblici o privati) che dovessero entrare in collisione con il diritto di proprietà, imponendo una delicata opera di bilanciamento.

Ed è, da questo punto di vista, possibile individuare almeno due "linee di intervento" normativo-ermeneutico percorribili anche in Italia per consentire un'adeguata tutela della situazione giuridica soggettiva in esame, così come ricostruita alla luce delle Carte internazionali.

Anzitutto, occorrerebbe ammettere definitivamente la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale da lesione del diritto di cui all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU (anche in assenza di una esplicita previsione di legge, modificando l'orientamento contrario proposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Italia)²⁷: la proprietà (pubblica e privata) è costituzionalmente garantita e già ciò dovrebbe generare, sotto questo profilo, implicazioni notevoli e non trascurabili²⁸ (perfino più pregnanti, forse, di quante ne possa originare il riconoscimento di essa, fra i diritti fondamentali, nella Carta di Nizza o nella Convenzione europea del 1950).

Inoltre, così come non è concepibile che per assicurare il diritto alla vita delle tantissime persone emofiliache, presenti in Italia e nel mondo, si possa praticare un "prelievo coattivo" di sangue fra tutti i consociati aventi i requisiti fisici per poter donare, o al fine di consentire la sopravvivenza di un paziente affetto da una grave patologia al rene sia immaginabile obbligare uno stretto congiunto del degente a prestare uno dei suoi due organi, allo stesso modo, *mutatis mutandis* ovviamente, occorrerebbe interrogarsi sulla opportunità di continuare a considerare un meccanismo prioritario di soddisfacimento di un interesse

²⁶ L'espressione è di Ruggeri (2001, p. 231).

²⁷ Si stanno orientando in questa direzione, ad esempio, alcuni giudici ordinari. Cfr., per tutte, le sentenze del Tribunale di Vercelli del 12 febbraio 2015, e del Tribunale Firenze del 21 gennaio 2011.

²⁸ Ci si riferisce, ad esempio, nuovamente alla discutibile lettura data all'art. 2059 c.c., che, secondo il Supremo Collegio, non ammetterebbe la possibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale al privato leso in una sua situazione dominicale (perché, nonostante sia sancito in una norma costituzionale, ma anche in moltissime Carte internazionali, il diritto di proprietà non può essere considerato inviolabile). Sul tema, si soffermano, con toni comprensibilmente critici, Conti (2012, p. 221 ss.) e Filippi (2009, p. 58 ss.). Ma, interessanti sono anche gli spunti di riflessione proposti da Scalisi (2007, p. 155). Sia consentito, infine, rinviare anche a Viglianisi Ferraro (2013, p. 153 ss).

collettivo (sia pur meritevole della massima protezione) la radicale ed indiscriminata privazione del diritto di proprietà di un solo individuo (realizzata, per molto tempo in alcuni Paesi europei, senza particolari garanzie procedurali o prevedendo un ristoro risibile e liquidato magari anche con enorme ritardo).

Lo stesso indennizzo – perfino quando commisurato al valore venale del bene espropriato – non sempre è sufficiente a riparare *in toto* la perdita subita a causa del procedimento ablatorio (perché la cosa sottratta al suo titolare potrebbe avere un elevatissimo valore morale per l'interessato): il potere di assegnare, addirittura, una somma esigua (quantunque definita “equa”) parrebbe davvero ingiusto giuridicamente (ed inaccettabile, forse, anche da un punto di vista assiologico nell'attuale contesto socio-economico globale).

D'altra parte, perfino la Corte costituzionale italiana è cosciente del fatto che lo strumento dell'espropriazione, associata ad una *fair compensation* (poco importa se “seria” o “integrale”), parrebbe non essere oramai sempre il più appropriato per garantire gli interessi superindividuali – ove si consideri che “livelli troppo alti di spesa per l'espropriazione di aree edificabili potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri)”²⁹ –, *a fortiori* in un momento storico, come quello attuale, in cui si discute semmai della necessità di promuovere una serie di politiche volte alla dismissione dei beni pubblici inutilizzati o non più adeguati a fini istituzionali³⁰.

La necessità di garantire una interpretazione “convenzionalmente orientata” del diritto di proprietà in Italia

La soluzione da adottare per tutelare gli interessi delle comunità (incidendo solo indirettamente sulle proprietà dei privati) dovrebbe tradursi, quindi, nel ricorso in via preferenziale ad altre forme di attuazione dei doveri di solidarietà (i quali andrebbero, peraltro, interpretati tenendo conto anche dell'importante “opera sociale” svolta, direttamente o indirettamente, e con maggiore o minore consapevolezza, da chi è titolare di ingenti proprietà o, se imprenditore, di notevoli mezzi di produzione ed elevate quote di mercato³¹).

Così come accade per conseguire la realizzazione di alcuni irrinunciabili interessi di rango poziore degli individui (si pensi alla donazione del sangue e agli incentivi previsti dallo Stato per chi decide di sottoporsi liberamente a tale pratica solidaristica), anche per il soddisfacimento di obiettivi sociali che sino ad oggi hanno imposto l'adozione di previsioni normative controverse (ed applicate concretamente in maniera ancor più discutibile)

²⁹ Così nella sentenza 349 del 2007.

³⁰ Per farsi un'idea, sul punto, basterebbe visitare il sito dell'Agenzia del Demanio (ente che nel 2019 ha proposto “Il Piano di dismissione degli immobili pubblici” e già qualche anno addietro ha lanciato la “Proposta Immobili 2015”, finalizzata a “coinvolgere attivamente gli Enti territoriali e gli altri soggetti del settore pubblico nell'individuazione di portafogli immobiliari di proprietà pubblica da utilizzare per operazioni di valorizzazione e dismissione”).

³¹ Ecco perché non è vietata nell'ordinamento giuridico europeo la c.d. posizione dominante delle imprese, bensì solo lo sfruttamento abusivo della stessa. V., Tesaurò (2012, p. 682 ss).

occorrerebbe forse orientarsi verso interventi normativi tutt'affatto differenti (di natura premiale³² o comunque meno conflittuali, più democratici e non discriminatori o iniqui).

Alla inderogabile necessità di favorire il perseguimento degli scopi di pubblica utilità dovrebbe risponderci, pertanto, agendo non sul diritto di proprietà (o comunque sui beni) di singoli privati (individuati, magari, senza l'utilizzo di criteri predeterminati idonei ad evitare sperequazioni), bensì sulle sostanze economiche di una più ampia coorte di soggetti, e segnatamente di quelli maggiormente facoltosi (col vantaggio di poter assumere, in materia, scelte sulle quali difficilmente verrebbero a registrarsi censure di vario tipo da parte delle autorità sovranazionali).

Si tratterebbe, in altri termini, di dare priorità ad esempio alle misure di carattere fiscale (rispetto alle quali la sovranità dei Paesi europei, sia nei confronti dell'Unione che della CEDU, continua ad essere particolarmente estesa), da attuare colpendo ovviamente le fasce più abbienti (senza far ricadere su uno o su pochi cittadini – quantunque benestanti – i vincoli di solidarietà sanciti nella Carta fondamentale italiana³³ e non estranei al diritto sovranazionale³⁴), ma sempre nel pieno rispetto degli ineludibili principi di progressività, uguaglianza, proporzionalità e socialità.

Un approccio politico come questo, oltre a garantire un migliore equilibrio fra tutela degli interessi dominicali e garanzia delle istanze sociali, sembrerebbe perfettamente in linea con i *desiderata* sovranazionali, dai quali gli ordinamenti interni non possono e non devono discostarsi (se non nei limiti in cui ciò sia loro consentito dalle stesse norme europee).

Nulla impedisce (men che mai oggi) agli Stati membri di recedere dalle organizzazioni internazionali di cui fanno parte (dall'Unione europea, ad esempio, avvalendosi della disposizione introdotta *ad hoc* dal Trattato di Lisbona³⁵), se ritengono di non voler (o poter) adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza a sistemi giuridici da loro stessi fondati (e/o modellati, magari, in vari decenni di storia).

Stare dentro l'Europa inevitabilmente comporta degli oneri (da sopportare in condizione di parità rispetto a tutti gli altri Paesi membri), al fine di puntare al benessere e alla crescita comuni, non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto politico-sociale³⁶; ciò non equivale, sia chiaro, ad immaginare che vi sia un obbligo per i vari formanti nazionali (legislativi, giurisprudenziali e dottrinali), di assumere un atteggiamento di "accettazione supina" dei vincoli imposti dagli organi europei, ma viceversa ad ipotizzare la necessità di

³² E tale parrebbe essere, ad esempio, la scelta adottata recentemente in Italia in materia di espropriazione. Cfr. l'art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327 dell'8 agosto 2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, aggiornato al D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e al D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150"), che, per incentivare il sacrificio volontario di un proprio interesse al fine di garantire la realizzazione di obiettivi generali, prevede l'aumento del dieci per cento della somma da liquidare al proprietario (e quindi il riconoscimento di un ammontare addirittura superiore al valore venale dell'area edificabile espropriata), nel caso di conclusione dell'accordo di cessione. Per una critica a questa soluzione, definita "sorprendente e di dubbia costituzionalità", cfr., tuttavia, Manganaro (2008, *passim*).

³³ Sostiene convintamente questa tesi anche Perlingieri (2013, *passim*).

³⁴ Si rinvia, sull'argomento, a Viglianisi Ferraro (2016, *passim*).

³⁵ Si tratta dell'art. 50 del Trattato UE.

³⁶ Come ha osservato Rodotà (2012, p. 39), "bisogna insistere sempre nel ricordare che l'orizzonte europeo non è solo quello del mercato e della concorrenza".

favorire forme sempre più intense di “partecipazione attiva e consapevole” alle decisioni adottate in sede sovranazionale (rispetto alle quali vigerà poi l'elementare principio “*pacta sunt servanda*”).

Del resto, solo potenziando al massimo tanto i processi evolutivi dell'ordinamento (anche costituzionale), auspicati dalla dottrina più autorevole³⁷, quanto l'idea di una innegabile “relatività dei valori”, di cui ha parlato la stessa Consulta in diverse occasioni³⁸, si potrà davvero continuare a garantire comunque (senza sottoporla ad imbarazzanti frizioni) la sovranità dello Stato (la quale – come è stato correttamente osservato – “nella sua più densa e genuina espressione, assiologicamente connotata, può essere fino in fondo apprezzata e compiutamente realizzata *proprio* grazie all'apertura internazionale e sovranazionale dell'ordine interno”³⁹) e a realizzare altresì un felice “*balancing of what is necessary for the effective and uniform application of Community law in the Member States and what is necessary in order to respect the history, culture and traditions of the peoples of those different Member States*” (Due e Gulmann, 1998, p. 422).

Se fino ad oggi dunque le principali tappe del cammino europeo, soprattutto con riferimento agli spinosi rapporti tra diritto dell'Unione e nazionale, sono state per lo più segnate, “a colpi di sentenze” dalle autorità giurisdizionali (interne e sovranazionali), l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che prevede l'adesione della stessa Unione europea alla CEDU, impone, in particolare alle autorità giurisdizionali guardiane delle Costituzioni, un più frequente e costruttivo “dialogo non solo con i parlamenti, ma anche con le Corti internazionali, non potendo rivendicare un diritto all'ultima parola” (Luther, 2003), pena un lento, ma inesorabile, “isolamento” delle stesse (Cartabia, 2003), o, peggio ancora, vere e proprie estromissioni “dalla possibilità di intervenire nel circuito di garanzia” (Zampetti, 2020), generate, anche se *colposamente*, dai giudici delle leggi medesimi e legate al sempre maggiore “confronto diretto” che le autorità giudiziarie statali instaurano ormai con quelle sovranazionali (anche grazie al nuovo strumento previsto dal citato Protocollo n. 16), “*bypassando*” le Corti costituzionali.

Conclusioni: la tutela multilivello dei diritti dell'uomo come irrinunciabile “conquista di civiltà”

C'è naturalmente un pericolo di fondo in un simile sistema di tutela “multilivello” dei diritti dell'uomo, ovvero quello della creazione di una sorta di “competizione tra modelli” (o peggio ancora di un *forum shopping*⁴⁰), che, se ha già sollevato molte perplessità in dottrina per i risvolti negativi prodotti nel settore economico o merceologico, si presta ad ulteriori riserve critiche in una materia così delicata, quale è quella degli interessi primari della persona.

³⁷ Cfr., per tutti, Baldassarre (1991, p. 411 ss).

³⁸ Si rinvia, da ultimo, alle riflessioni contenute nella sentenza n. 348/2007, *passim*.

³⁹ Ad affermarlo è A. Ruggeri (2008).

⁴⁰ Cfr. Scannicchio (2003 p. 56 ss).

Potrebbe avere, infatti, esiti paradossali il riconoscimento di un'assoluta legittimazione in capo al singolo della possibilità di scegliere deliberatamente l'ordinamento, la norma, o addirittura il consesso giudiziario, che tutela meglio un suo (magari solo presunto tale) diritto fondamentale.

La soluzione avverso simili anomalie evenienze continua ad essere, forse, quella di accordare ad un organo giurisdizionale supremo e unico il compito di fornire la corretta ed ultima interpretazione da dare alle disposizioni in questione, pur avvalendosi di un armamentario giuridico il più ampio ed evoluto possibile.

Qualora, viceversa, come si è osservato in dottrina, al fine di preservare la Carta fondamentale italiana “da ‘contaminazioni’ esterne, si dovessero ritenere chiuse le porte all'ingresso di norme...relative ai diritti, si farebbe luogo ad un'attuazione riduttiva (e, anzi, deformante) della Costituzione stessa” (Ruggeri, 2007, p. 320), e senza riuscire del resto a perseguire il risultato voluto.

Il rischio (per gli Stati membri in questo caso) di vedersi sottratte sempre maggiori porzioni delle proprie “conquiste costituzionali”, o di dover “ritoccare” vecchi modelli ed istituti giuridici appartenenti alle proprie tradizioni secolari, è l'alea normalmente insita in ogni tipo di “investimento” (sovranaZIONALE) diretto a “conquiste più grandi” (quale può essere la creazione di “un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione)⁴¹.

Un simile timore non deve ovviamente costituire un freno, ma semmai uno stimolo a proseguire nel nobile obiettivo di promuovere un vero e proprio universalismo nella tutela dei diritti (soprattutto di quelli fondamentali dell'uomo)⁴², tentando di far valere sul banco sovranazionale la pregevolezza dei propri principi e ideali costituzionali (soprattutto se ritenuti effettivamente i migliori), pur nella consapevolezza che, tuttavia, il supremo valore (europeo) della democrazia potrà richiedere ai singoli Paesi di rinunciare a qualche “pretesa assiologica” per salvaguardare quelle di tutti gli altri (Ruggeri, 2008).

Una corretta lettura del rapporto tra fonti dovrebbe tranquillizzare definitivamente quanti temono che l'inclusione della proprietà privata tra gli *human rights* possa mettere a repentaglio gli intangibili doveri di solidarietà insiti nelle Costituzioni nazionali⁴³, anche perché – come si è già tentato di dimostrare – la situazione giuridica soggettiva in questione, ancorché definita inviolabile, è configurata nelle fonti europee in maniera tale da risultare, anche ai più liberisti, assolutamente (ed inevitabilmente) suscettibile di limitazioni (spesso davvero significative), se confliggente con altri interessi supremi (non solo pubblici o

⁴¹ V. Sganga (2008, p. 369).

⁴² Sul tema, particolarmente complesso, si rinvia, per tutti, a Bobbio (1990); Cassese (1994); e Zolo (2004).

⁴³ Si noti, semmai, che anche chi, come Gianfrancesco (2010, p. 2), si è detto “convinto della elevata fattura tecnica delle disposizioni costituzionali italiane in tema di protezione dei diritti fondamentali, che nulla hanno da invidiare alle previsioni o, almeno, a molte delle previsioni della CEDU (così come della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)”, alla fine, “per serietà di metodo”, dopo un approfondito studio del diritto vivente sovranazionale, è dovuto giungere alla “constatazione amara” secondo cui “soltanto la valorizzazione del vincolo esterno ha consentito di rimuovere disposizioni che la raffinata intelaiatura di protezione della Carta costituzionale italiana non era riuscita ad espungere dal nostro ordinamento”. Cfr., nello stesso senso, anche Conti (2012, p. 293 s).

collettivi, ma anche puramente privati)⁴⁴; sia pur nella ineludibile consapevolezza che, comunque vengano concretamente declinati e definiti (di “interesse collettivo” o “generale”, di “pubblica utilità”, di garanzia della “funzione sociale”), i vincoli in questione, contenuti di fatto in tutte le Carte (costituzionali ed internazionali) menzionate, non possono ovviamente implicare una lesione arbitraria, ingiustificata o sproporzionata di un diritto ormai universalmente considerato di rango primario⁴⁵.

References

- ABRIANI, A. 2010. La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna. *Giurisprudenza italiana*, **10**:2228-ss.
- BALDASSARRE, A. 1991. Costituzione e teoria dei valori. *Politica del diritto*, **22**:639-ss.
- BARGELLI, E. 2019. La costituzionalizzazione del diritto privato attraverso il diritto europeo. Il *right to respect for the home* ai sensi dell'art. 8 CEDU. *Europa e diritto privato*, **1**:76-ss.
- BOBBIO, N. 1990. *L'età dei diritti*. Torino, Einaudi.
- BUONOMO, F. 2004. *La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo*. Milano, Giuffrè.
- CARTABIA, M. 2003. La Carta di Nizza, i suoi giudici e l'isolamento della Corte costituzionale italiana. In: AA.VV., *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*. Milano, Giuffrè.
- CASSESE, A. 1994. *I diritti umani nel mondo contemporaneo*. Roma-Bari, Editori Laterza.
- CINELLI, C. 2014. Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte costituzionale italiana e margine di apprezzamento, *Rivista di diritto internazionale*, **4**:788-ss.
- COLACINO, N. 2012. *“Nuove proprietà” e beni comuni nel diritto internazionale e europeo*. Roma, Edizioni Nuova Cultura.
- COLACINO, N. 2007. *La protezione del diritto di proprietà nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. Roma, Edizioni Nuova Cultura.
- CONDORELLI, L. 1970. La proprietà nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. *Rivista di diritto internazionale*, **1**:229-ss.
- CONTI, R. 2012. *Diritto di proprietà e CEDU. Itinerari giurisprudenziali europei*. Roma, Aracne.
- D'AMICO, G. (a cura di). 2013. *Proprietà e diritto europeo*. Napoli, ESI.
- DE CLIPPELE, M. S. 2014. Quand l'équilibre devient art – Le Conseil de l'Europe et la balance des intérêts des propriétaires et de la collectivité en matière de patrimoine culturel. *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, **100**:913-ss.
- DE CLIPPELE, M. S.; LAMBRECHT. 2015. L. Art Law & Balances. Increased Protection of Cultural Heritage Law vs. Private Ownership: Towards Clash or Balance?. *International Journal of Cultural Property*, **22**(2-3):259-ss.
- DE SALVIA, M. 2002. *La Convenzione europea dei diritti umani*. Napoli, Editoriale Scientifica.
- DUE, O.; GULMANN C. 1998. Community Fundamental Rights as Part of National Law. In: AA.VV., *Scritti in onore di G. F. Mancini*. Milano, Giuffrè.
- FILIPPI, S. 2009. Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le S.U. questo matrimonio non s'ha da fare. *Responsabilità civile*, **1**:58-ss.

⁴⁴ Cfr. Ivaldi, Tuo (2012, p. 11.)

⁴⁵ Sul tema, cfr. Mazziotti Di Celso (1993, p. 55 ss.); e Abriani (2010, p. 2228 ss).

- GIANFRANCESCO, E. 2010. Incroci pericolosi: CEDU, Carta dei diritti fondamentali e Costituzione italiana tra Corte costituzionale, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo. *www.rivistaaic.it*.
- IANNARELLI, A. 2019. La proprietà e i suoi limiti nello spazio giuridico europeo. In: F. Caggia, G. Resta (a cura di), *I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato*. Roma, RomaTrE-Press.
- IVALDI, P.; TUO, C.E. 2012. Diritti fondamentali e diritto internazionale privato nell'Unione europea nella prospettiva dell'adesione alla CEDU. *Rivista italiana di diritto e procedura civile*, **1**:11.
- LUTHER, J. 2003. Costituzionalismo europeo e costituzionalismo americano: scontro o incontro?. *www.associazionedeicostituzionalisti.it*.
- MANGANARO, F. 2008. La convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto di proprietà. *Diritto amministrativo*, **2**:379-ss.
- MARINI, F. S. 2004. I diritti fondamentali della CEDU e della Carte dell'Unione europea come diritti pubblici soggettivi. In: A. D'Atena, P. Grossi (a cura di) *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali*. Milano, Giuffrè.
- MAZZIOTTI DI CELSO, M. 1993. *Lezioni di diritto costituzionale*. Milano, Giuffrè.
- ONIDA, V. 2006. *I diritti umani in una comunità internazionale*. Bologna, Il Mulino.
- PADELLETTI, M.L. 2003. *La tutela della proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. Milano, Giuffrè.
- PALMER, E. 2009. Protecting Socio-Economic Rights Through the European Convention on Human Rights: Trends and Developments in the European Court of Human Rights. *Erasmus Law Review*, **2**(4):397-ss.
- PERLINGIERI, P. 2013. Conclusioni. In: G. D'Amico (a cura di), *Proprietà e diritto europeo*. Napoli, ESI.
- PRADUROUX, S. 2016. La tutela del diritto di proprietà nello spazio europeo: riflessioni intorno al dialogo tra la Corte di Strasburgo e le Corti italiane in materia di tutela dei beni. *Rivista di diritto civile*, **5**:1900-ss.
- RAIMONDI, G. 2012. Diritti fondamentali e libertà economiche: l'esperienza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In: C. Salvi (a cura di), *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*. Torino, Giappichelli.
- RAYMOND, J. 1988. L'article 1 du Protocole additionnel et les rapports entre particuliers. In: F. MATSCHER, H. PETZOLD (a cura di). 1990. *Protection des droits de l'homme, la dimension européenne: mélanges en l'honneur de Gérard J. Wiarda*. Köln, Carl Heymanns Verlag.
- RODOTÀ, S. 2012. *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari, Laterza.
- RUGGERI, A. 2008. La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico. *www.forumcostituzionale.it*.
- RUGGERI, A. 2007. La tutela "multilivello" dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali. *Politica del diritto*, **3**:320-ss.
- RUGGERI, A. 2006. Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici). *www.forumcostituzionale.it*.
- RUGGERI, A. 2001. Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione. In: G.F. Ferrari (a cura di), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza*. Milano, Giuffrè.
- RUOZZI, E. 2011. *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*. Napoli, Jovene.

- RUSSO, C.; QUAINI, P.M. 2006. *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*. Milano, Giuffrè.
- SCALISI, V. 2007. Danno alla persona e ingiustizia. *Rivista di diritto civile*, 2007, **1**:155-ss.
- SCANNICCHIO, N. 2003. Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti. In: N. Lipari (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*. Padova, Cedam.
- SGANGA, C. 2008. La proprietà personalista-solidarista come *genus* ed il ritorno alle categorie ordinanti. In: AA.Vv., *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli*. Milano, Giuffrè.
- TESAURO, G. 2012, *Diritto dell'Unione europea*. Padova, Cedam.
- VIGLIANISI FERRARO, A. 2016. Il diritto di proprietà e la sua "funzione sociale" nell'ordinamento giuridico italiano ed in quello europeo. *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2016, **2**:519-540.
- VIGLIANISI FERRARO, A. 2013. L'incidenza dell'art. 17 della Carta di Nizza nell'ordinamento giuridico italiano. In: G. D'Amico (a cura di), *Proprietà e diritto europeo*. Napoli, ESI.
- ZAMPETTI, G. 2020. Ordinamento costituzionale e Protocollo n. 16 alla CEDU: un quadro problematico. www.federalismi.it.
- ZANGHÌ, C. 1989. Il diritto di proprietà nell'ambito della Convenzione europea. In: G. Gerin (a cura di), *Il diritto di proprietà nel quadro della convenzione europea dei diritti dell'uomo*. Padova, Cedam.
- ZOLO, D. 2004. *Globalizzazione*. Roma-Bari, Laterza.

Submetido: 15/05/2020

Aceito: 23/10/2020